



Comune di Mondaino
(Provincia di Rimini)

Piazza Maggiore, 1 C.A.P. 47836
P.I. 00664480407
Tel. 0541/981674
Fax 0541/982060

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

| | | |
|---------------------------|------------------|--|
| Numero 22 | O G G E | TOSAP. Tassa occupazione degli spazi ed aree pubbliche. Determinazione tariffe anno 2017. |
| Data 01.03.2017 | T T O | |
| | | |
| | | |

L'anno **Duemiladiciassette**, il giorno **uno** del mese di **marzo** alle ore 12.30, nella Sala delle adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

1 - GNACCOLINI MATTEO
2 - PINTUS MAURO
3 - CHIARETTI ENRICO

- Sindaco
- Assessore
- Assessore

Totale

| Presenti | Assenti |
|----------|---------|
| X | |
| X | |
| | X |
| 2 | 1 |

- Presiede Gnaccolini Matteo - Sindaco;

- Fra gli assenti sono giustificati i signori;

- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Salsi Natascia;

- Il Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Deliberazione G.C. n. 22 del 01.03.2017

Oggetto: TOSAP. Tassa occupazione degli spazi ed aree pubbliche. Determinazione tariffe anno 2017.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta e le variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativi all'anno 2017 è stabilito entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTO il D.L. 30/12/2016 n. 244 (Decreto Milleproroghe) pubblicato in G.U. n. 304 del 30/12/2016, il quale stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2017;

VISTA la Deliberazione consiliare n. 36, del 17.06.1994, con la quale è stato approvato il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa in oggetto, nonché le tariffe e la suddivisione del territorio comunale in due categorie;

DATO ATTO che:

1. dalla adozione del suddetto provvedimento non è modificata la classificazione del Comune ai sensi dell'art. 43, del D.Lgs. n. 507/1993;
2. con proprio precedente atto n. 17 del 26.02.2003, le tariffe per la Tassa Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche per l'anno 2003, sono state riconfermate nelle misure già determinate, in ultima deliberazione C.C. n. 16 del 26.03.1999;
3. che il Comune di Mondaino non si è avvalso della facoltà di cui al comma 20, dell'art. 31, della Legge 23.12.1998, n. 448;
4. con proprio precedente atto n. 95 del 18.11.2003, le tariffe per la Tassa Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche per l'anno 2004, sono state riconfermate nelle misure già determinate per l'anno 2003;

RICORDATO che tali tariffe sono state confermate per gli anni successivi;

VISTO l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015 il quale limitatamente all'anno 2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, normativa prorogata anche all'anno 2017, dall'art 1 comma 42 della Legge di Stabilità 2017;

RITENUTO di dover confermare per l'anno 2017, per l'applicazione della tassa in oggetto, le tariffe in vigore nell'anno 2016;

VISTO che per effetto del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f), e dell'art. 48 del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267 la determinazione dell'aliquota e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze della Giunta Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo Statuto Comunale;

SENTITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnico-contabile della proposta della presente delibera ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con votazione unanime espressa in forma palese

D E L I B E R A

- 1) Di confermare per l'anno 2017 le tariffe, per l'applicazione della tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche, in vigore nell'anno 2016;
- 2) Di dare atto che, conseguentemente nell'anno 2017 saranno applicate le tariffe, di cui al prospetto "A", che, allegato alla presente, ne fa parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare atto che il gettito previsto per l'anno 2017 è stimato in € 15.000,00.

Inoltre,

Vista l'urgenza di dover provvedere in merito, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con separata votazione unanime espressa in forma palese

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI MONDAINO (PROV. RN)

UFFICIO TRIBUTI

NUOVE TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2017 (D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

(Allegato A alla deliberazione n. 22 in data 01.03.2017)

1) OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 44).

La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

| DESCRIZIONE | TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42 comma 3 | | | |
|---|---|-------|------|------|
| | CATEGORIE | | | |
| | I | II | III | IV |
| | Euro | Euro | Euro | Euro |
| Occupazioni del suolo (<i>comma 1, lettera a</i>) | 17,56 | 10,33 | | |
| Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (<i>comma 1, lettera c</i>) | 10,33 | 5,16 | | |
| Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico (<i>comma 2</i>) | 5,27 | 3,10 | | |
| Passi carrabili (<i>comma 3</i>) | 8,78 | 5,16 | | |
| <i>(Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento)</i> | | | | |
| Passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (<i>comma 9</i>) | 1,76 | 1,03 | | |
| Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti (<i>comma 10</i>) | 5,27 | 3,10 | | |
| Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati (<i>comma 12</i>) | 17,56 | 10,33 | | |

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (*art. 42, comma 5, primo periodo*).

D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 42 – 5. (comma così modificato con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28-12-1993). Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10

per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 45).

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

| DESCRIZIONE | Misure di riferimento della tariffa | TARIFFA PER METRO QUADRATO | | | |
|---|-------------------------------------|--|---------|------|------|
| | | graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42, c. 3 | | | |
| | | C A T E G O R I E | | | |
| | | I | II | III | IV |
| | | euro | euro | euro | euro |
| Occupazioni del suolo (comma 2, lettera a) | Giornaliera | 1,03 | 0,52 | | |
| | Oraria | 0,043 | 0,0217 | | |
| Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 2, lett. c) | Giornaliera | 0,344 | 0,172 | | |
| | Oraria | 0,0145 | 0,0072 | | |
| Occupazioni con tende o simili (comma 3) | Giornaliera | 0,31 | 0,155 | | |
| | Oraria | 0,0129 | 0,0065 | | |
| Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 4) | Giornaliera | 1,55 | 0,77 | | |
| | Oraria | 0,065 | 0,0323 | | |
| Occupazione realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (comma 5, primo periodo) | Giornaliera | 0,52 | 0,258 | | |
| | Oraria | 0,0217 | 0,0108 | | |
| Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 5, secondo periodo) | Giornaliera | 0,207 | 0,103 | | |
| | Oraria | 0,0088 | 0,00439 | | |
| Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie (comma 5, secondo periodo) | Giornaliera | 5,16 | 2,58 | | |
| | Oraria | 0,215 | 0,108 | | |
| Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal | Giornaliera | 1,03 | 0,52 | | |

| | | | | | |
|---|-------------|--------|---------|--|--|
| Comune (comma 6) | | | | | |
| | Oraria | 0,043 | 0,0217 | | |
| Occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia (comma 6-bis) | Giornaliera | 0,52 | 0,258 | | |
| | Oraria | 0,0217 | 0,0108 | | |
| Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (comma 7) | Giornaliera | 0,207 | 0,103 | | |
| | Oraria | 0,0088 | 0,00439 | | |

D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 45 (come modificato con l'art. 3, comma 61, della legge 28/12/1995, n. 549)

2) omissis

In ogni caso le misure di tariffa di cui alle lettere a) e b) determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire 250 (euro 0,129) al metro quadrato per giorno per i comuni di classe I, II e III e a lire 150 (euro 0,077) per metro quadrato e per giorno per i comuni di classe IV e V, per le province e per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

- Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 35% (comma 1).
- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50% (comma 8).
- Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento (art. 42, comma 2).
- Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art. 42, c.5).
- Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq (art. 42, comma 5).

3) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO (art. 47)

| DESCRIZIONE | TARIFFA (art. 63, commi 2, lettera f), e 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni) |
|--|--|
| 3.a) Occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi: | La tassa viene determinata forfettariamente con i criteri previsti dalla lettera f), del comma 2, dell'art. 63, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituita dall'art. 18, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 |

3.b) Occupazioni con seggiovie e funivie (comma 3) :

- Per occupazioni fino ad un massimo di 5 km. lineari: Tassa annua in Euro //.
- Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 km è dovuta una maggiorazione di // Euro.

3.c) Il contributo, una volta tanto, nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, viene determinato nella misura del 50% delle spese complessive sostenute dal comune (comma 4).

3.d) Occupazioni aventi carattere temporaneo (comma 5).

La tassa, in deroga al disposto dell'art. 45, viene determinata, in misura forfettaria, come dal prospetto che segue:

| TASSA FORFETTARIA | | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|------------------------|---|-------------------|--------------------|------------------------|
| OCCUPAZIONI FINO A UN CHILOMETRO LINEARE | | | | OCCUPAZIONI SUPERIORI AL CHILOMETRO LINEARE | | | |
| DURATA DELL'OCCUPAZIONE | | | | DURATA DELL'OCCUPAZIONE | | | |
| FINO A 30 GIORNI | DA 31 A 90 GIORNI | DA 91 A 180 GIORNI | SUPERIORE A 180 GIORNI | FINO A 30 GIORNI | DA 31 A 90 GIORNI | DA 91 A 180 GIORNI | SUPERIORE A 180 GIORNI |
| EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 5,16 | 6,71 | 7,75 | 10,33 | 7,75 | 10,07 | 11,62 | 15,49 |

4) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (art. 48, commi da 1 a 6).

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

| LOCALITA' | TASSA ANNUALE | | ANNOTAZIONI |
|---------------------------------|--|---|-------------|
| | Per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3.000 litri | Per ogni 1.000 litri o frazione superiore a 3.000 litri | |
| | EURO | EURO | |
| Dove sono situati gli impianti | | | |
| a) Centro abitato | 30,99 | 6,20 | |
| b) Zona limitrofa | 25,82 | 5,16 | |
| c) Sobborghi e zone periferiche | 15,49 | 3,10 | |
| d) Frazioni | 5,16 | 1,03 | |

5) IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI (art. 48, comma 7).

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale:

| LOCALITA' | TASSA ANNUALE | ANNOTAZIONI |
|---|---------------|-------------|
| | EURO | |
| Dove sono situati gli apparecchi | | |
| a) Centro abitato | 10,33 | |
| b) Zona limitrofa | 7,75 | |
| c) Frazioni, sobborghi e zone periferiche | 5,16 | |

Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507

Art. 49 Esenzioni.

1. Sono esenti dalla tassa:

- le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- le occupazioni di aree cimiteriali;
- gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

- Il comma 1, lettera c), dell'art. 87 del D.P.R. n. 917/1986 è il seguente:

“ 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

.... omissis

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.”

IL PRESIDENTE
F.to Gnaccolini Matteo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Salsi Natascia



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

✓ E' copia conforme all'originale;

✓ E' stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000);

✓ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267/2000).

✓ E' stata trasmessa in data odierna ai Capigruppo Consiliari in elenco, con lettera prot. n. 1953

Dalla Residenza comunale, li 04 MAG. 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Salsi Natascia

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 04 MAG. 2017 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000);

- E' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).

Dalla Residenza comunale, li _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Salsi Natascia